

## TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ordinanza di archiviazione a seguito di udienza camerale per opposizione della persona offesa (artt. 408-411 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Emilio Minio

- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di STICCO Annamaria, CIANNI Patrizia e SANTORO Roberto per i reati di cui agli artt. 110, 323 e 328 c.p.;
- identificate le persone offese in MIRRA Antonio, ROMANO Ennio, CATALIOTI Laura, ZEMA Rosaria, VERRILLO Ugo, in atti generalizzati;
- letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
- letta l'opposizione delle persone offese;
- udite le conclusioni avanzate dalle parti all'udienza camerale;
- visti gli artt. 408-411 c.p.p.

## Osserva:

Il procedimento va archiviato, perché gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti – non suscettibili di ulteriori approfondimenti investigativi – non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.).

Appare integralmente condivisibile quanto osservato dal P.M. nella richiesta di archiviazione.

Nel merito, il procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata dal consiglio di amministrazione della fondazione FEST nei confronti dei consiglieri del COA di S. Maria C.V., per la mancata trasmissione ex art. 50 comma 4 L. 247/2012 al C.D.D. di Napoli della segnalazione disciplinare nei confronti degli avvocati Sticco Annamaria, Cianni Patrizia e Santoro Roberto.

Orbene, dagli elementi di prova acquisiti, si evince che nel corso della seduta tenutasi in data 19.01.2018, il C.O.A. di S. Maria C.V. deliberava il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza.

Dall'attività d'indagine svolta, non sono emersi elementi idonei a configurare le fattispecie di reato contestate.

Infatti, in merito al reato ex art. 328 c.p., giova precisare che sembra difettare l'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie in esame atteso che, nel caso di specie, l'omissione lamentata non ha, evidentemente, ad oggetto un atto che - per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità - doveva essere compiuto senza ritardo.

A tal proposito, come pacificamente sostenuto dalla Cassazione: "In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole

Ø

l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che attenga ad una ragione di giustizia la mancata notifica, da parte di un messo comunale, di un atto trasmesso da una Direzione provinciale del lavoro per il recupero di contributi dovuti agli enti previdenziali e per l'applicazione di sanzioni amministrative)" (tra le ultime, Cass. Sez. 6 - Sentenza n. 10060 del 10/02/2021).

Altresì, con riguardo alla configurazione del reato ex art. 323 c.p., vi è da osservare che, dagli elementi di prova acquisiti, non emerge che la condotta (chiaramente violativa di una disposizione di legge dalla quale non residua alcun margine di discrezionalità) sia stata posta in essere al fine di intenzionalmente procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In particolare, è vero che, come osservato dagli opponenti, in tema di abuso d'ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4140 del 13/12/2017).

Tuttavia, nel caso di specie occorre osservare che, in primo luogo, la condotta posta in essere dagli odierni indagati non era, in tesi, diretta ad *accrescere* la situazione giuridica soggettiva dei colleghi denunciati al CdO, bensì semmai ad evitare un (eventuale) *depauperamento* della detta situazione. Depauperamento che, peraltro, non può che consistere soltanto nell'irrogazione di una sanzione disciplinare (e non certo nella semplice sottoposizione al relativo procedimento), che consegue eventualmente alla valutazione del merito delle accuse. Nella specie, quindi, anche se si vuole parlare di vantaggio patrimoniale, deve riconoscersi che esso non è direttamente collegato alla condotta posta in essere in violazione della legge.

## P.Q.M.

- a) rigetta l'opposizione proposta dalle persone offese;
- b) dispone l'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede;
- c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

S. Maria C.V., 27 settembre 2021

Il G.I.P. (dott. Emilio Minio)